



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
L'ORGANO DI REVISIONE

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 - ex art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del*

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.m..”

Verbale n. 16 del 16 dicembre 2024

Il sottoscritto dott. Mariano Domenico, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 570-A e iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 155969, in qualità di revisore unico della Comunità della Valle di Sole, nominato con decreto del Commissario della Comunità n. 143 del 29 dicembre 2021:

- ricevuta in data 13/12/2024 la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11, DELLA L.P. 29.12.2016 N. 19 E SS.MM. E ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E SS.MM - RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE – EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM..”*;
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 nonché quanto previsto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono,

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

- atteso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. n. 27/2010, i Comuni devono provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- 2) adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Considerato che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e

l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016, ed ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, la Comunità della Valle di Sole, ha approvato la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2016, con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 21 del 21.09.2017;

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole, ha effettuato in seguito tutte le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute obbligatorie al 31/12/2017 ed al 31/12/2020.

Preso atto:

- della bozza di delibera del Consiglio dei Sindaci relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Tutto ciò premesso il presente Revisore ha esaminato nel dettaglio le partecipazioni societarie dell'Ente:

Via Tiberio Claudio, 18 - 38023 CLES (TN)
 Tel.0463/423319 – fax 0463/424639
Partecipazioni dirette

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	01533550222	0,54	Mantenimento senza interventi	
2	TRENTINO DIGITALE SPA	00990320228	0,2139	Mantenimento senza interventi	
3	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	01614640223	0,00098	Mantenimento senza interventi	
4	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,1515	Mantenimento senza interventi	
5	TRENTINO TRASPORTI SPA	01807370224	0,10108	Mantenimento senza interventi	
6	PEJO FUNIVIE SPA	00110250222	0,01	Mantenimento senza interventi	
7	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA	00124610221	0,09	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
8	BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENTINO- SÜDTIROL – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA <i>(Ex Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Val</i>	00107860223	Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	Razionalizzazione	

	<i>di Cembra Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.)</i>				
9	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.	00110640224	Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	Mantenimento senza interventi	
10	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	01932800228	Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	Mantenimento senza interventi	
11	RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI S.P.A.	01235070222	Trentino Trasporti SPA	Mantenimento senza interventi	
12	CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.	02313310241	Trentino Trasporti SPA	Mantenimento senza interventi	
13	CAR SHARING TRENTINO SOC. COOP	02130300227	Trentino Trasporti SPA	Mantenimento senza interventi	IN LIQUIDAZIONE
14	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO , MONTE BONDONE SOC. CONS. A.R.L.	01850080225	Trentino Trasporti SPA	Mantenimento senza interventi	

Lo scrivente Revisore, in base a quanto stabilito dal combinato disposto del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e della L.P. 7 del 29/12/2016, non ha individuato criticità in merito.

Tenuto conto che:

- non vi sono partecipazioni di controllo o comunque di rilievo tali da far pensare ad una attività di direzione e coordinamento dell'Ente, o comunque un potere rilevante da incidere sull'amministrazione della società;
- non sono state rilasciate garanzie fideiussorie o altre obbligazioni reali verso i soggetti partecipati;
- non vi sono gravi situazioni patrimoniali, economiche o perdite d'esercizio da ripianare tali da richiedere l'intervento finanziario dell'ente;

- le attività esercitate risultano compatibili con quanto previsto dall'art.4, D.Lgs. 175/2016, normativa nazionale in tema di mantenimento delle società partecipate da un ente pubblico;

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato lo scrivente revisore ritiene di dare parere **favorevole al mantenimento** delle partecipazioni così come previsto nella bozza di delibera del Consiglio dei Sindaci trasmessa al sottoscritto in data 13.12.2024.

Cles, 16 dicembre 2024

dott. Domenico Mariano


